

Il Ministero del Lavoro, con Interpello del 10 aprile 2012, ha chiarito quali sono, alla luce delle tante novità introdotte dalla Riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009), gli strumenti che il dipendente pubblico ha a disposizione per impugnare una sanzione disciplinare.

Viene, in primo luogo, ricordato come sia venuta meno la possibilità di ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Al lavoratore, al di là della via giudiziale, resta così solo la possibilità di ricorrere al tentativo facoltativo di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro o alle nuove forme di arbitrato istituite con il Collegato Lavoro, da svolgersi o sempre davanti alla DPL, nel corso o al termine del tentativo di conciliazione o davanti ad una commissione creata ad hoc e presieduta da un professore universitario o un avvocato cassazionista. A ricorrere a quest'ultima ipotesi di arbitrato il lavoratore potrebbe esservi costretto da clausola compromissoria firmata al momento dell'assunzione. E' invece fatto divieto di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato create dai contratti collettivi.